

APPROFONDIMENTI RICHIESTI DALLA CORTE DEI CONTI – SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA LOMBARDIA IN OCCASIONE DELLA SEZIONE IN PUBBLICA ADUNANZA PREVISTA PER MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 2014, AD OGGETTO IDROLARIO S.R.L. E SISTEMA IDRICO INTEGRATO.

Sommario

Premessa	1
Criticità Idrolario.....	2
Mancanza di volano economico e finanziario	2
Difficoltà di accesso al credito.....	3
Frammentazione operativa	3
Risultato di gestione e indebitamento	3
Affidamento dal 1/1/2013.....	5
A.1 Deliberazione dell’assemblea di LRH che determini la fuoriuscita di Idroservice	5
A.2 Garanzia di tutti gli strumenti di controllo analogo	6
Idroservice s.r.l.	7
LRH s.p.a.	9
B. Integrazione operativa e societaria di Idrolario	10
C. Presentazione di adeguato piano economico-finanziario.....	11
CONCLUSIONI	11

Premessa

Al fine di analizzare e interpretare correttamente gli avvenimenti degli ultimi anni relativamente all’affidamento del servizio idrico integrato nell’ATO Provinciale di Lecco è indispensabile fare una premessa.

La presenza di due distinte società (Idrolario srl e Lario reti Holding Spa/Idroservice srl) deriva da un progetto risalente ai primi anni 2000 che ha visto l’Ato di Lecco precorrere i tempi, attrezzandosi per la piena conformità ai dettati del D.Lgs. 152/2006 (gestione unitaria per ATO) e della versione allora vigente della Legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26. In particolare nella provincia di Lecco si è proceduto ad una semplificazione delle partecipazioni degli enti locali *ante-litteram*, che ha visto il raggruppamento di quattro società attive nei servizi pubblici locali (acqua e gas) in una sola (Lario Reti Holding, LRH nel seguito), dalla quale sono poi stati scorporati gli impianti idrici nella citata Idrolario. Detto assetto era dettato dalla citata Legge Regionale, il cui comma 1 dell’articolo 49 disponeva che *«l’Autorità organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l’attività di gestione delle reti dall’attività di erogazione dei servizi»*. Ecco quindi il motivo per cui si sono create le due distinte figure dell’Erogatore (LRH), assegnatario del servizio e della Patrimoniale (Idrolario), detentrica delle reti e incaricata di realizzare gli investimenti ed ecco anche perché la maggior parte delle risorse umane necessarie al funzionamento del servizio sono rimaste in LRH e solo l’equivalente dell’Ufficio Tecnico è stato assegnato ad Idrolario.

Sulla base di detto assetto fu anche definito il Piano d'Ambito, che prevedeva una rilevante mole di investimenti, i quali dovevano "ripagarsi" in un ottica di lungo-periodo grazie ai proventi della tariffa. Anzi la tariffa fu proprio determinata come prezzo di equilibrio che garantiva la copertura dei flussi di cassa del periodo. Evidentemente, essendo gli investimenti concentrati nei primi anni, era prevista l'assunzione di rilevanti finanziamenti, da restituire nel corso dell'affidamento stesso. Garante di detti finanziamenti doveva essere Finlombarda, consulente nella redazione del piano stesso.

Nella sostanza Idrolario doveva ricevere i finanziamenti necessari a realizzare gli investimenti, che avrebbe restituito in un arco medio-lungo di tempo (20-30 anni) grazie ai proventi della tariffa che il gestore LRH gli avrebbe riconosciuto per l'utilizzo degli impianti.

La costruzione sopra descritta non ha quasi fatto in tempo ad essere realizzata (l'atto di scissione da cui è nata Idrolario è del 29 dicembre 2008) che, trascorso il primo anno, nel novembre 2009 la sentenza della Corte Costituzionale n. 307/2009 (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana il 25 novembre 2009), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 49, comma 1, della legge della Regione Lombardia 12/12/2003 n. 26 e successive modificazioni.

In un solo momento una complicata attività di riorganizzazione societaria durata oltre 4 anni (il documento di indirizzo strategico per la gestione del servizio idrico integrato era del 2005) era divenuta inutilizzabile. Fu in quel frangente di incertezza normativa che vennero poste tutte le premesse per le conseguenze che inevitabilmente si verificarono negli anni successivi, sui quali si è concentrata l'analisi della Corte dei Conti.

In data 16.03.2010 la Conferenza d'Ambito deliberò, all'unanimità, l'indirizzo per l'affidamento diretto del servizio Idrico Integrato alla società Idrolario S.r.l., cui seguì l'affidamento stesso in modalità transitoria e con delibera A.ATO del 22.06.2010 fu approvato il Piano d'Ambito.

La scelta di Idrolario e la transitorietà dell'affidamento, lungi dal costituire una reale "decisione" degli enti locali sono spiegabili solo considerando la citata situazione di incertezza giuridica e la necessità di garantire comunque un servizio pubblico indispensabile nonché la realizzazione degli investimenti, estremamente critici per il territorio, oggetto anche di alcune sanzioni europee.

Peraltro, tutti gli accadimenti successivi non possono più essere letti con riguardo ad una sola società, Idrolario, ma è sempre necessario farne il "consolidato" con LRH, in quanto tutte le scelte gestionali succedutesi sono sempre state effettuate considerando le due entità un aggregato, separato societariamente ma congiuntamente destinato a perseguire gli obiettivi della gestione del servizio idrico.

Solo in questa ottica è possibile rispondere a quanto rilevato dalla Corte dei Conti.

Criticità Idrolario

Mancanza di volano economico e finanziario

Da quanto esposto è evidente come non si sia trattato di carenza, insufficienza e inadeguatezza del progetto industriale della nascita di Idrolario in seguito alla scissione da LRH, in quanto il progetto industriale c'era ed era ben solido, ma è stato reso non perseguibile dalla censura costituzionale della legge Regionale sulla base della quale era elaborato.

Difficoltà di accesso al credito

Il sostegno finanziario di Finlombarda non si concretizzò e, stante la provvisorietà dell'affidamento, non fu possibile ottenere dal sistema creditizio finanziamenti di medio-lungo termine, ma solo affidamenti di breve periodo. Peraltro è noto, in quanto oggetto di larga diffusione a mezzo stampa, che negli stessi anni si è verificata una restrizione del credito generale che ha colpito tutti i settori dell'economia e tra questi il sistema idrico nel suo complesso, rispetto al quale il fabbisogno per gli investimenti è stimato dalle fonti più accreditate (Co.N.Vi.Ri e Utilitatis) intorno ai 64 miliardi di euro su base trentennale, di cui solo il 10% coperto da finanziamenti pubblici a fondo perduto. La concentrazione degli investimenti nei primi anni dei Piani d'Ambito, insieme con una dinamica tariffaria diluita nel tempo e una diffusa sovrastima dei futuri volumi erogati, mina la credibilità e la bancabilità dei Piani d'Ambito.

Frammentazione operativa

LRH mantenne il nucleo di persone di cui era stata dotata per gestire il servizio, che mise a disposizione di Idrolario attraverso un contratto di erogazione di servizi in outsourcing.

Tale scelta, a posteriori, può essere considerata inadeguata ma è necessario considerare che venne presa in un momento nel quale non pareva opportuno effettuare altre operazioni societarie, sia per via dell'incertezza normativa già "pagata" a caro prezzo in precedenza sia perché, se è pur vero che il nuovo "gestore" (idrolario) avrebbe dovuto assorbire il personale del vecchio (LRH) ai sensi della normativa sugli appalti, è anche vero che detto assorbimento sarebbe stato "oneroso" e Idrolario non aveva le risorse per farvi fronte.

Risultato di gestione e indebitamento

La Corte cita una serie di elementi incidenti negativamente sul risultato di esercizio di Idrolario (ammortamenti finanziari "accelerati", decisione di mantenere inalterata la tariffa 2012, andamento del costo della forza motrice,...) desumendone un nesso diretto con le scelte operate degli enti locali in termini di affidamento e prospettandone un danno per la finanza pubblica.

Tale ragionamento è da respingere, in primis perché – come si vedrà nel seguito - non si è verificato alcun danno per la finanza pubblica, sia considerando la società Idrolario stand-alone, sia considerando l'aggregato con LRH/Idroservice, anch'esse società a totale partecipazione pubblica, di proprietà degli stessi soci (per la maggior parte) e in secondo luogo perché è evidente come tale nesso sia astrattamente enunciabile (tutto ciò che è accaduto ad Idrolario può essere ricondotto alla causa prima -l'affidamento- senza la quale nulla sarebbe potuto avvenire) ma non accertabile in concreto, in quanto ogni accadimento ha una sua specifica giustificazione, non riconducibile ad una volontà di creare danno ad Idrolario.

In particolare, dall'esame dei bilanci di Idrolario stessa si evince quanto segue:

	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Risultato Netto	-974.701	19.389	366.339	141.402	11.959	-435.612

Il Risultato netto dopo le imposte, tranne il primo anno, è sempre positivo. Se si considera che le previsioni aggiornate per il 2014 indicano un risultato ante-imposte di 1,6 milioni, si può concludere che anche l'impatto del 2009 verrà riassorbito. In altre parole **la gestione economica di Idrolario, pur con tutte le criticità sopra descritte, ha sempre mantenuto l'equilibrio tra i costi e i ricavi, imposte incluse.**

Tale considerazione appare ancora più evidente se si considera il Margine Operativo Lordo, ovvero il risultato di gestione al lordo degli ammortamenti, gli oneri finanziari e le imposte, grandezza che

approssima la capacità di autofinanziamento e può essere assimilata senza eccessive forzature al saldo tra entrate e spese correnti di un ente locale:

	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Margine Operativo Lordo	1.431.600	667.007	3.390.903	3.004.340	5.406.723	13.900.573

In altre parole **la gestione Idrolario ha sempre generato un surplus dalla gestione corrente da mettere a disposizione della gestione in conto capitale (gli investimenti).**

La vera problematica di Idrolario è stata l'insufficienza di questo autofinanziamento a soddisfare le richieste del piano d'ambito, che prevedeva un volume di investimenti maggiore.

In effetti nel periodo considerato **Idrolario ha effettuato investimenti per 30 milioni di euro, attingendone la copertura finanziaria non da finanziamenti a medio-lungo termine, ma dall'incremento del capitale circolante, ovvero indebitandosi con il proprio principale fornitore, LRH/Idroservice.** Non a caso la differenza tra i 30 milioni di euro investiti e i quasi 14 generati con l'autofinanziamento, è pari a 16 milioni di euro, parente prossimo dei 22 milioni di euro di debito al 31.12.2013 verso Idroservice.

Questa analisi dei fatti appare evidente e confermata dall'esame dei rendiconti finanziari prodotti dalla stessa Idrolario ed inseriti nei propri bilanci (con l'eccezione del 2009), secondo il prospetto seguente:

	2009	2010	2011	2012	2013	Totale
Cash flow gestione reddituale		1.651.054	2.955.428	3.404.888	3.664.765	11.676.135
Variazione circolante		-911.542	1.746.837	4.768.664	6.839.889	12.443.848
Net cash flow gestione reddituale		739.512	4.702.265	8.173.552	10.504.654	24.119.983
Investimenti netti		-1.244.464	-4.692.303	-10.258.904	-7.029.366	-23.225.037
Saldo Finanziario		-504.952	9.962	-2.085.352	3.475.288	894.946

Il cash-flow della gestione reddituale è pari alla cassa generata nell'anno dalla gestione (misura corretta dell'autofinanziamento), quasi 12 milioni in 4 anni.

A questi 12 milioni se ne devono aggiungere altri 12 derivanti dalla variazione del capitale circolante (crediti – debiti non finanziari), nei quali sono compresi i 22 milioni di debito verso idroservice meno i 10 milioni di credito iva.

Con la somma di queste due "fonti" Idrolario ha potuto pagare 24 milioni di investimenti netti (30 lordi al netto delle dismissioni) mantenendo quindi un equilibrio finanziario nei confronti del sistema bancario.

* * *

Ricondotta la vicenda ai suoi termini reali, in conclusione si può affermare che nel periodo di affidamento transitorio ad Idrolario:

- non si sono verificate perdite economiche, ovvero è stato mantenuto l'equilibrio tra costi e ricavi non generando quindi alcuna lesione al patrimonio degli enti locali;
- si è fronteggiata la scarsità di fonti finanziarie disponibili - non in assoluto ma in relazione agli investimenti previsti nel piano d'ambito - con l'indebitamento a breve, nei confronti di un'altra società pubblica, la cui proprietà è in larga parte riconducibile ai medesimi soci.

Affidamento dal 1/1/2013

La situazione tratteggiata al paragrafo precedente, **per quanto si sia chiarito come non abbia generato “perdite” per il patrimonio degli enti locali**, non poteva certo dirsi ottimale specie nei termini di sostenibilità prospettica. Infatti non poteva essere dimenticato che, come è noto, tra i requisiti fondamentali per l’affidamento del servizio idrico, validi anche in caso di affidamento in house, vi sono (art. 151 D.Lgs. 152/2006):

c) l'obbligo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione;

g) l'obbligo di provvedere alla realizzazione del Programma degli interventi;

n) l'obbligo di prestare idonee garanzie finanziarie e assicurative;

Nel corso del 2012 si è palesato che queste condizioni non erano più assicurabili in prospettiva nella configurazione Idrolario affidataria e Idroservice fornitore in outsourcing e per questo motivo la conferenza dei comuni dell’ATO ha ritenuto di fornire, dopo un percorso di approfondimento avviato con la riunione del 20 dicembre 2012 e conclusosi con il deliberato del 14 maggio 2013, un indirizzo - poi recepito con alcune variazioni non sostanziali - nelle deliberazioni del Consiglio Provinciale di Lecco n. 69-84-89/2013, atto ad addivenire ad un nuovo affidamento in house a società di primo livello.

Tale nuova realtà doveva essere creata integrando Idrolario ed Idroservice, con un percorso inizialmente dentro al gruppo LRH, al fine di assicurare le operazioni societarie necessarie e la relativa copertura finanziaria, per terminare con la fuoriuscita della citata società dal gruppo LRH. L’indirizzo prevedeva peraltro che la parte “gestionale” di Idrolario venisse integrata con Idroservice mentre gli impianti rimanessero in quella società, in ossequio al principio stabilito dalla sentenza n. 320 /2011 della Corte Costituzionale per cui le dotazioni impiantistiche del servizio idrico a carattere demaniale non sono cedibili.

Gli steps di detto percorso sono i seguenti:

A.1 Deliberazione dell’assemblea di LRH che determini la fuoriuscita di Idroservice

Tale deliberazione è stata assunta nei termini di indirizzo strategico dei soci nell’assemblea di nomina dell’Amministratore Unico del 6 novembre 2013 (quindi prima dell’affidamento) nei termini seguenti:

Lario Reti Holding e aspetti societari del gruppo

La società nei prossimi anni deve sviluppare una serie di attività relative a servizi di gruppo rendendo gli stessi economicamente vantaggiosi rispetto ad analoghi servizi presenti sul mercato. E' inoltre indispensabile sviluppare sinergie di finanza di gruppo indispensabili per sostenere in fase transitoria il Servizio Idrico Integrato che, salvo diverse determinazioni del Consiglio Provinciale, sarà affidato a Idroservice Srl.

La società, in attuazione al proprio oggetto sociale e subordinatamente alle linee di indirizzo dell'ATO e alla necessaria delibera di affidamento da parte del Consiglio Provinciale del servizio idrico integrato dell'ATO della Provincia di Lecco, dovrà perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- assunzione attraverso la propria società partecipata Idroservice srl - subordinatamente alla decisione in tal senso degli organi competenti - dell'affidamento diretto "in-house" delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal D. Lgs. 152 /2006 e successive modifiche per l'ATO della Provincia di Lecco;
- perfezionamento dell'operazione di acquisizione e successiva integrazione del ramo d'azienda della società Idrolario, esercente le attività di erogazione del servizio idrico integrato, da regolarsi tramite compensazione, anche parziale, con la posizione creditoria maturata nei confronti della stessa Idrolario;
- approntamento di un nuovo piano economico e finanziario a medio-lungo termine per la gestione del servizio, coerentemente a quanto previsto nel citato contratto oggetto di affidamento diretto e in coerenza a quanto previsto nel piano d'ambito, sviluppato secondo tutte le necessarie componenti: tariffarie, industriali, organizzative e tecnologiche;
- integrazione dal punto di vista organizzativo e societario, nella partecipata Idroservice srl, delle risorse e competenze funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato dell'ATO di Lecco ma presenti in altre società pubbliche della Provincia, oltre alla citata Idrolario;
- bilanciamento della struttura patrimoniale/finanziaria di Idroservice srl in maniera coerente al proprio ruolo di attuatore del Piano d'Ambito, attraverso un corretto rapporto tra le risorse proprie e quelle di terzi e tra quelle a breve e a medio-lungo termine nonché in vista di favorire il passaggio agli enti locali di cui al punto successivo;
- trasferimento della proprietà delle quote di Idroservice srl direttamente in capo agli enti locali della Provincia di Lecco, mediante cessione delle stesse nelle consistenze individuate dalla normativa vigente.

A.2 Garanzia di tutti gli strumenti di controllo analogo in Idroservice

Al fine di garantire che nel periodo transitorio Idroservice fosse effettivamente soggetta a controllo analogo da parte degli enti locali, anche in assenza di partecipazione diretta, si è costruito un sistema per effetto del quale:

- 1) gli atti di straordinaria amministrazione ed i principali atti di ordinaria amministrazione sono affidati dalla Idroservice s.r.l. al Comitato di coordinamento presso la LRH s.p.a.;
- 2) l'organo amministrativo della Idroservice s.r.l. agisce in esecuzione degli ex ante approvati strumenti programmatici (dal piano degli investimenti e relative coperture, al piano industriale, al bilancio di previsione);
- 3) il capitale è interamente pubblico nella LRH s.p.a. ed interamente di quest'ultima nella Idroservice s.r.l.;
- 4) sussiste il voto di lista per la nomina dei componenti degli organi sociali;

5) tutta la disciplina dell'affidamento del SII e sua erogazione è ricondotta (sia sotto il profilo degli investimenti sia sotto il profilo del bilancio di previsione e relativa erogazione del servizio), alla citata convenzione in essere con l'ente di governo d'ambito e rientra nell'attività di controllo analogo del Comitato di coordinamento della LRH s.p.a.

A tal fine si è proceduto, prima dell'affidamento, con le modifiche statutarie sia di Idroservice che di LRH elencate nel seguito.

Idroservice s.r.l.

1) l'art. 1 (Denominazione sociale) chiarisce che Idroservice s.r.l.

- è attratta all'attività di direzione e coordinamento (artt. 2497 e ss. CC) da parte della LRH s.p.a. (c. 1, 1° periodo di detto statuto);
- il controllo analogo (e quindi il controllo strategico) è rimesso ai soci della controllante LRH s.p.a. (c. 1, 2° periodo di detto statuto).

2) l'art. 2 (Oggetto)

- ben chiarisce al 3° periodo che: «Le predette attività (del SII come da 1° periodo, n.d.r.) sono svolte in modalità marcatamente prevalente nell'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) di Lecco e contenente in favore degli Enti locali del suddetto ATO»;
- ben chiarisce al 4° periodo che : «Nel caso di affidamento del servizio la società si attiene alle norme tempo per tempo vigenti per la gestione in house [...]».

3) l'art. 7 (Trasferimento delle quote sociali)

- al c. 1, 2° periodo, precisa che «Non è ammessa dunque la partecipazione (al capitale, n.d.r.) di soggetti privati, neppure in via minoritaria. [...]. Ogni atto di trasferimento a favore di soggetti privati [...] è privo di qualsivoglia effetto».

4) l'art. 9 (Decisioni dei soci. Competenze e modalità)

- al c. 2, per quanto qui interessa precisa che «2] I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dal [...] presente statuto [...] nei limiti [...] del [...] controllo analogo di cui all'art. 1 del presente statuto»;
- al c. 4 è specificato che «4] L'attività di direzione e coordinamento della società controllante Lario Reti Holding s.p.a. viene esercitata in conformità agli atti di indirizzo dei Soci Pubblici titolari dei poteri direttivi, espressi nelle forme di legge e di statuto della società controllante medesima, i quali sono vincolanti per quest'ultima ed altresì nei rapporti interni alla Società controllata, in particolare per ciò che attiene :
 - la nomina e la revoca delle cariche sociali (Organi di Amministrazione e controllo) della controllata;
 - la determinazione del piano industriale della controllata;
 - l'approvazione del budget di esercizio della controllata;
 - l'approvazione di ogni iniziativa di assunzione di mutui o richiesta di concessione di finanziamenti presso istituti di credito in favore della controllata;

– le operazioni sul capitale sociale della controllata.

Il controllo analogo degli Enti Pubblici soci della società controllante è esercitato secondo le regole statutarie proprie di quest'ultima.

Al fine di garantire l'effettività di detto controllo i Soci (della controllata) acquisiranno in via preventiva le deliberazioni della controllante contenenti gli indirizzi vincolanti per i primi. Inoltre, allo scopo di assicurare il corretto ed informato esercizio dei suddetti poteri direttivi degli Enti Pubblici soci della controllante, l'Assemblea dei Soci (della controllata) è chiamata ad approvare, periodicamente, oltre ai bilanci previsionali (annuale e pluriennale) di cui al successivo art. 28, anche relazioni revisionali aziendali e report (stesi a cura dell'Organo Amministrativo della stessa controllata), di breve o medio periodo, secondo le indicazioni della società controllante, nei quali debbono essere indicati :

– gli obiettivi di gestione, di qualità ed economici affidati, che sono soggetti a monitoraggio periodico da parte della società controllante (la quale potrà, per il fine indicato, adottare, a sua discrezione, sistemi organizzati di controllo di gestione);

– ovvero (nei report) i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi indicati.

In ogni caso l'assemblea dei soci della controllante sovrintende, anche per mezzo del Comitato Tecnico di cui al successivo art. 22, l'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità, piani e direttive generali dalla stessa definiti, ai quali la società controllata, i suoi Soci ed i suoi amministratori, soggiacciono.

La mancata attuazione degli indirizzi ed obiettivi strategici da parte dell'Organo Amministrativo (della controllata) costituisce giusta causa di revoca degli amministratori.

5) l'art. 17 (Amministrazione della società)

- il c. 1 recita: «1] La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) membri, nominati dall'Assemblea dei Soci, in dipendenza della direzione della società controllante Lario Reti Holding s.p.a. e in conformità al controllo analogo esercitato dagli Enti Pubblici soci della stessa».

6) l'art. 22 (Poteri dell'Organo Amministrativo)

- al c. 1 recita «1] L'Organo Amministrativo, sia esso monocratico ovvero Consiglio di Amministrazione, gestisce l'impresa sociale e, in linea con gli indirizzi direttivi e di coordinamento degli Enti pubblici soci della società controllante, compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale e gli sono conferiti a tal fine i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate ai Soci dalla legge o dal presente Statuto e salvi i limiti derivanti dagli atti di indirizzo degli Enti Pubblici Soci della società controllante.

L'Organo Amministrativo, nei limiti del budget annuale approvato dall'Assemblea dei Soci (ed oggetto di atti di indirizzo della controllante), decide in ordine a tutte le operazioni utili o necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi espressamente compresi :

– il compimento di atti acquisitivi o alienativi di diritti reali immobiliari;

– la concessione di garanzie reali o personali.

L' Organo Amministrativo deve chiedere preventivamente l' autorizzazione dell' Assemblea dei Soci per ogni decisione che superi i limiti stabiliti annualmente dalla stessa Assemblea dei Soci (in relazione alla direzione esercitata dalla società controllante).

All' Organo Amministrativo competono ed incombono gli ulteriori poteri ed obblighi di cui al superiore art. 9 e di cui al successivo art. 28 (redazione di progetti di bilanci previsionali e di report periodici soggetti ad approvazione assembleare secondo le modalità ivi indicate).

Per la gestione dell' impresa sociale l' Organo Amministrativo si avvale di Comitato Tecnico con funzioni di informazione, controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica in favore del Concedente il servizio che costituisce l' oggetto della Società. Il suddetto Comitato Tecnico ha altresì funzione contributiva e collaborativa per la rimessa attraverso il Comitato di coordinamento della Controllante delle tematiche soggette a verifica e approvazione dei Comuni soci».

7) l'art. 28 (Bilanci previsionali e consuntivi, piani ed eventuali utili)

- al c. 7 precisa che «7] L' Organo Amministrativo con l' ausilio del Comitato Tecnico predisporre inoltre il predetto bilancio annuale di previsione che è redatto in termini economici ed annualmente approvato dall' Assemblea dei soci.

Nel caso in cui, durante l' esercizio annuale, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il pareggio di bilancio o il mantenimento dell' equilibrio economico-finanziario della gestione, come indicato nel suddetto bilancio annuale di previsione, l' Organo Amministrativo deve predisporre le conseguenti variazioni al medesimo bilancio preventivo, indicando in apposito documento, da sottoporre all' esame del Comitato Tecnico ed all' approvazione dell' Assemblea dei soci, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre in equilibrio la gestione annuale».

LRH s.p.a.

L'art. 3 (Oggetto sociale), c. 2, prima alinea, recita:

«2] La società ha per oggetto sociale lo svolgimento delle seguenti attività: - l' erogazione, anche per il tramite di società di scopo interamente e direttamente partecipata, del servizio idrico integrato all' interno del territorio di competenza dell' Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Lecco, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 2, commi 2, 5 e 6 della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. e nel rispetto di quanto precisato dal Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 4»;

- l'art. 7 (Azioni), c. 3 recita: «3] Il capitale sociale della Società è interamente pubblico»;

- l'art. 10-bis (Organi della Società), c. 2 recita: «2] Ai soli fini della disciplina inerente il controllo analogo e congiunto di cui al successivo articolo 10-ter è prevista la costituzione di un Comitato di Coordinamento, fermi comunque i principi inderogabili che regolano quale tipo sociale le società per azioni»;

- l'art. 10-ter (Comitato di Coordinamento) nel suo insieme recita: «1] L' affidamento diretto da parte di Enti Pubblici azionisti, anche tramite società di scopo interamente e direttamente partecipata, del servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e come previsto nell' oggetto sociale, comporta l' applicazione di meccanismi di controllo analogo e congiunto a norma di legge che i soci interessati esercitano anche per il tramite dell' attività del Comitato di Coordinamento di seguito disciplinato. 2]. Il Comitato di Coordinamento è composto da cinque a nove membri nominati dai rappresentanti degli

azionisti facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale (ATO) di Lecco. Trattandosi di attività istituzionale attuativa di obbligo di legge, non sono previsti compensi per lo svolgimento delle funzioni del Comitato. 3]. Il Comitato di Coordinamento, fermi restando i principi generali che governano il funzionamento delle società per azioni in materia di amministrazione e controllo, senza che ciò determini dunque esclusione di diritti, obblighi, responsabilità di diritto societario, esercita funzioni di supporto e consultazione con l'Organo Amministrativo al fine di garantire il miglior coordinamento tra questo e gli Enti Pubblici territoriali interessati, ai fini dell'esercizio del controllo analogo e congiunto da parte di questi ultimi sulla gestione del servizio idrico integrato oggetto di affidamento diretto. 4] Con cadenza almeno trimestrale, il Comitato di Coordinamento e l'Organo Amministrativo si coordinano relativamente alle tematiche inerenti le attività esercitate nell'ambito del suddetto servizio idrico integrato, in particolare per quanto concerne i fatti inerenti la società di scopo interamente e direttamente partecipata di cui sopra e, quindi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modifiche statutarie, le variazioni del capitale sociale, la circolazione delle quote, la nomina/revoca degli organi amministrativi e di controllo, l'approvazione dei budget e dei bilanci della suddetta società partecipata, nonché per quanto attiene lo svolgimento di rapporti contrattuali e finanziari tra controllante e controllata.»;

- l'art. 14 (Nomina dell' Organo Amministrativo e dei Sindaci), al c. 2, recita (per quanto qui interessa) : «2] Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre ovvero da cinque membri. Il Consiglio di Amministrazione è eletto tramite voto di lista organizzato sulla base di liste presentate dai soci, e depositate presso la sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l' assemblea di elezione del Consiglio di Amministrazione, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo pari ai posti da ricoprire. Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero di soci che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale. Ogni lista deve riservare almeno 1/3 (un terzo) del numero dei candidati al genere (maschile/femminile) meno rappresentato. In difetto la lista si intenderà come non presentata»;

- l'art. 18 (Poteri dell' Organo amministrativo), c. 3 recita: «3] Gli amministratori, con l' accettazione della carica, assumono specificatamente l' obbligo di rimettere all' Assemblea dei soci le tematiche, gli obiettivi strategici e gli indirizzi generali dell' esecuzione, tramite società di scopo partecipata, del servizio idrico integrato di cui all' oggetto sociale sopra definito, nonché l' obbligo di coordinarsi in merito con l' apposito Comitato di Coordinamento di cui all' articolo 10-ter».

B. Integrazione operativa e societaria di Idrolario

L'esecuzione di tale richiesta era affidata all'operazione di cessione di ramo d'azienda da Idrolario ad Idroservice, deliberata dall'assemblea di LRH il 2/10/2014 ma non dall'Assemblea dei soci di Idrolario, convocata a tale scopo nella medesima data, per l'opposizione di alcuni Comuni che non ha consentito il raggiungimento della maggioranza rafforzata dei 4/5 prevista dalla statuto di Idrolario stessa.

L'operazione in parola era configurata allo scopo di integrare le attività "gestionali" di Idrolario dentro Idroservice, rispondendo anche all'obbligo di subentro del nuovo gestore nelle attività-passività del precedente e - contemporaneamente - azzerare il debito di Idrolario verso Idroservice, secondo lo schema seguente:

Cessione del ramo d'azienda gestionale di IDROLARIO SRL

ATTIVITA'	30.06.2014	POSTE DA TRASFERIRE (ramo d'azienda)
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	4.216.301	3.343.338
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.898.975	13.772.155
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	3.851.527	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	61.866.703	17.820.484
RIMANENZE	-	-
TOTALE RIMANENZE	-	-
CREDITI COMMERCIALI	11.739.803	11.739.803
CREDITI TRIBUTARI	9.023.852	5.901.792
ALTRI CREDITI	555.852	309.997
TOTALE CREDITI	21.319.507	17.951.592
DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.302.886	98.208
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.302.886	98.208
RATEI E RISCONTI PASSIVI	93.282	-
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	93.282	-
TOTALE ATTIVO	84.808.897	36.888.884
PASSIVITA'	30.06.2014	POSTE DA TRASFERIRE (ramo d'azienda)
PATRIMONIO NETTO	(28.033.101)	-
TFR	(210.100)	(210.100)
FONDI RISCHI	(373.644)	(333.644)
DEBITI COMMERCIALI	(31.145.597)	(28.910.138)
DEBITI FINANZIARI	(110.830)	-
DEBITI VS/BANCHE	(9.305.090)	-
DEBITI TRIBUTARI	(97.887)	-
ALTRI DEBITI	(785.000)	(597.304)
ALTRE PASSIVITA' (i.e. ratei e riscotti passivi)	(14.543.224)	(5.012.235)
TOTALE PASSIVITA'	(84.808.897)	(36.888.641)
AVVAMENTO	-	-
PREZZO (*)	-	453

(*) il prezzo sarà soggetto ad affinamento alla data di efficacia dell'operazione

In capo ad Idrolario sarebbero rimasti gli impianti a suo tempo conferiti (non trasferibili, come chiarito dalla citata sentenza Corte Costituzionale n. 320/2011) e una dotazione di capitale circolante sufficiente, insieme al canone di concessione in uso degli impianti, sufficiente ad estinguere le residue passività.

C. Presentazione di adeguato piano economico-finanziario

L'attività era in corso di elaborazione. In particolare era stata affrontata la prima operazione, consistente nella riclassificazione delle voci di bilancio di Idroservice secondo la nomenclatura della tariffa ai sensi dell'Autorità per l'Energia, il gas e il servizio idrico.

CONCLUSIONI

Secondo quanto **esposto si può concludere che l'affidamento transitorio ad Idroservice, disposto dalle delibere del consiglio provinciale di Lecco n. 69-84-89/2013, rispetta sia i requisiti per il controllo analogo, in virtù delle modifiche statutarie descritte, sia quelli di sostenibilità di cui all'art. 151 del D.Lgs. 152/2006.**

Il percorso per l'uscita di Idroservice dal gruppo LRH, necessario al fine di conseguire anche il requisito del primo livello, è in divenire.

I Comitati di Coordinamento di LRH e di Vigilanza di Idrolario, i due principali strumenti di controllo analogo, hanno lavorato intensamente, attraverso riunioni congiunte, convocando gli amministratori di LRH, Idroservice e Idrolario, indirizzando e seguendo in prima persona l'evolversi della situazione, come è riscontrabile dai rispettivi libri verbali.

Ad oggi, per concludere il percorso ed avere una società di primo livello affidataria in house del servizio, con le caratteristiche necessarie ad assicurarne la sostenibilità industriale e finanziaria, mancano i seguenti passaggi:

- la cessione del ramo d'azienda idrolario ad Idroservice, con la conseguente chiusura della posizione di debito-credito reciproca, già pronta e deliberata;
- la sottoscrizione dei patti parasociali tra i comuni dell'ATO di Lecco per il voto in proporzione agli abitanti, dei quali una bozza è già stata fornita per l'esame ai Comuni;
- il piano economico-finanziario, in corso di redazione;
- la deliberazione dei comuni non soci di LRH che intendono aderire ad Idroservice;
- la cessione delle quote di Idroservice da LRH ai Comuni dell'ATO di Lecco.

La tempistica originariamente prevista nella delibera di affidamento non è stata rispettata ma gli scostamenti temporali appaiono ragionevoli, considerata la complicazione delle operazioni societarie richieste (a mero titolo di esempio per la cessione di ramo d'azienda da Idrolario ad Idroservice è stato necessario attendere i dati della semestrale, per assoggettarli a perizia). Si è però fiduciosi che sia possibile riprendere il percorso delineato, apportandovi le necessarie correzioni per tener conto di quanto accaduto nell'assemblea Idrolario che ha bloccato l'operazione di cessione di ramo d'azienda e portalo a termine.